



# CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

---

XIII LEGISLATURA

ANNO 2004

---

**DISEGNO DI LEGGE 18 marzo 2004, n. 40**

**Norme per l'assistenza odontoiatrica**

D'iniziativa del **consigliere**  
**Sergio Muraro** (Autonomisti - Casa dei Trentini)

Presentato il **18 marzo 2004**

Assegnato alla **Quarta Commissione** permanente

# DISEGNO DI LEGGE 18 marzo 2004, n. 40

## Norme per l'assistenza odontoiatrica

### INDICE

Art. 1 - *Principi*

Art. 2 - *Assistenza curativa*

Art. 3 - *Assistenza protesica*

Art. 4 - *Prestazioni di ortodonzia*

Art. 5 - *Domanda e documentazione*

Art. 6 - *Servizio odontoiatrico festivo*

Art. 7 - *Abrogazione della legge provinciale 31 agosto 1991, n. 20*

Art. 8 - *Norma finanziaria*

#### Art. 1 *Principi*

1. L'assistenza odontoiatrica è assunta a carico del servizio sanitario provinciale con le modalità e nei limiti indicati da questa legge.

#### Art. 2 *Assistenza curativa*

1. L'assistenza odontoiatrica curativa, compresa nei livelli minimi di assistenza, è erogata ai cittadini iscritti al servizio sanitario provinciale in forma diretta da parte dei presidi dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari o da parte di medici specialisti in odontoiatria o di odontoiatri accreditati con i quali siano stipulati appositi contratti ai sensi dell'articolo 8 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

2. La Giunta provinciale può altresì autorizzare l'Azienda provinciale per i servizi sanitari ad erogare prestazioni odontoiatriche curative anche nella forma indiretta.

3. Il rimborso delle prestazioni è effettuato nei limiti e secondo la disciplina prevista in materia di assistenza specialistica indiretta sulla base di tariffe determinate dalla Giunta provinciale, sentito l'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

#### Art. 3 *Assistenza protesica*

1. Il servizio sanitario provinciale rimborsa una quota delle spese sostenute per protesi dentarie ai residenti nella provincia di Trento iscritti al servizio sanitario provinciale che abbiano un reddito complessivo, riferito al nucleo familiare, non superiore a 22.311 euro per una famiglia con due figli minorenni. Tale reddito è aumentato del 20 per cento per una famiglia con tre o quattro figli minorenni e del 30 per cento per una famiglia con più di quattro figli minorenni, ed è aggiornato annualmente in relazione all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

2. La quota di rimborso è commisurata a tariffe determinate dalla Giunta provinciale

con propria deliberazione, sentito l'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri, e non può superare l'80 per cento delle tariffe.

3. La Giunta provinciale, nella deliberazione di cui al comma 1, può stabilire quote d'intervento diverse per diversi scaglioni di reddito.

#### Art. 4

##### *Prestazioni di ortodonzia*

1. Il servizio sanitario provinciale rimborsa ai residenti in provincia di Trento iscritti al servizio sanitario provinciale il cui nucleo familiare sia nelle condizioni economiche di cui all'articolo 3, e che siano di età inferiore a diciotto anni, una quota delle spese sostenute per apparecchi di ortodonzia.

2. La quota di rimborso è definita dalla Giunta provinciale e può essere differenziata, nei limiti di cui all'articolo 3, per scaglioni di reddito.

3. La Giunta provinciale può disciplinare la corresponsione di anticipi sulle prestazioni di ortodonzia, sulla base di motivata domanda e documentata dimostrazione dei lavori effettuati.

#### Art. 5

##### *Domanda e documentazione*

1. Ai fini del rimborso delle prestazioni di cui all'articolo 2 si applicano le disposizioni vigenti che disciplinano l'assistenza in forma indiretta.

2. Ai fini della corresponsione del concorso alla spesa sostenuta per gli interventi previsti agli articoli 3 e 4 i soggetti interessati presentano all'Azienda provinciale per i servizi sanitari un'apposita domanda corredata dalla documentazione relativa al reddito complessivo del nucleo familiare nonché dalla documentazione sanitaria atta a dimostrare la necessità delle prestazioni e le caratteristiche degli interventi.

3. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, definisce le modalità per la valutazione della situazione economica e per la sua documentazione ai fini della corresponsione delle prestazioni previste da questa legge, avendo a riferimento la disciplina contenuta nel decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 (Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

4. Fino all'approvazione della deliberazione di cui al comma 3 si applicano le disposizioni approvate ai sensi della legge provinciale 31 agosto 1991, n. 20 (Interventi volti ad agevolare l'accesso a prestazioni di assistenza odontoiatrica protesica ed ortodontica).

#### Art. 6

##### *Servizio odontoiatrico festivo*

1. Per garantire un'adeguata assistenza odontoiatrica nei giorni festivi e prefestivi l'Azienda provinciale per i servizi sanitari stipula convenzioni con medici ed odontoiatri regolarmente abilitati all'esercizio della professione sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Provincia.

2. La Provincia individua le strutture pubbliche abilitate a detto servizio, le prestazioni erogabili, nonché le tariffe spettanti ai medici, agli odontoiatri, e al personale di assistenza ambulatoriale.

Art. 7

*Abrogazione della legge provinciale 31 agosto 1991, n. 20*

1. E' abrogata la legge provinciale 31 agosto 1991, n. 20.

Art. 8

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti da questa legge si provvede con legge successiva.